



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA ACIERNO

LAURA TRICOMI

MASSIMO FALABELLA

GIUSEPPE DONGIACOMO

ROBERTO AMATORE

Presidente

Consigliere – Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto

Protezione
internazionale

Ud. 20/03/2023 CC

Cron.

R.G.N. [REDACTED]

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Migliaccio, come da procura speciale in calce al ricorso

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*,

- intimato -



avverso il decreto n.1631/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositato il 12/10/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2023 da TRICOMI LAURA

RITENUTO CHE:

1. - Con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, [REDACTED] nata in Nigeria (Delta del Niger), adì il Tribunale di Reggio Calabria impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua domanda di asilo, declinata nelle diverse forme di protezione internazionale, e di protezione umanitaria.

L'interessata aveva narrato di essere stata maltrattata dalla matrigna, tanto da aver dovuto lasciare la casa paterna, di aver poi intrapreso una relazione affettiva con un giovane, rimanendo incinta, giovane che era morto nel corso di una sparatoria; essendo rimasta sola con il bambino, lo aveva affidato ad un sacerdote e, raccolto un po' di danaro con il lavoro di parrucchiera aveva deciso di lasciare la Nigeria.

Il Tribunale, dato atto che la ricorrente non si era presentata per rendere l'interrogatorio libero, ha ritenuto non credibile il racconto, per la genericità e la stringatezza delle dichiarazioni, ed ha collocato, comunque, la vicenda in un ambito privatistico.

Il ricorso è stato rigettato.

Avverso il decreto del Tribunale, depositato il 12/10/2021, l'interessata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.



Il Ministero dell'Interno si è riservato l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art.370, primo comma, cod.proc.civ.

CONSIDERATO CHE:

2. - Nel ricorso sono formulati i seguenti motivi:

I) - *error in iudicando* in relazione all'art.360, co. 1, n.3, c.p.c., per violazione degli articoli 3 e 8 CEDU, 3, 18, 38, 60 e 61 Conv. di Istanbul, articoli 2, lett. "e" e "f", 3, c.3, 4 e 5, 5, lett. "c", 6, co. 2, 7, co. 1 e 2, lett. "a", 8, lett. "d", d.lgs.251/07 e 8, c.3, d.lgs.25/08. A parere della ricorrente, il Tribunale che, a fronte di violenze di genere [mutilazione genitale femminile (*di seguito*, MGF) patita dalla ricorrente in patria e documentata col deposito di certificato ril. dall'ASL Na 1 Centro in data 3/1/2019 - UOC Tutela Salute della Donna], ha deciso sulla domanda affermando che "*la mutilazione, in assenza di specifiche argomentazioni in merito all'epoca cui risale, a chi l'ha effettuata ed alla circostanza per cui sia stata o meno imposta contro il suo volere alla ricorrente, impedisce di qualificarla in termini di atto persecutorio*", ha violato la normativa richiamata, in particolare, l'art.60, co.1, Conv. Istanbul, ai sensi del quale "*le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'art.1, A (2) Convenzione relativa allo status dei rifugiati*".

II) - *error in iudicando* in relazione all'art.360, c.1, n.5, c.p.c., per *omesso esame* di fatti segnalati come decisivi dalla ricorrente (esiti di ustioni agli arti, inferiore e superiore, lato destro compatibili con una aggressione con acqua bollente e messi in connessione con i motivi della fuga; violenze domestiche, documentate col deposito di certificazione medico-legale, ASL Napoli 2 Nord, rilasciata in data



8/1/2018, perché rilevanti per l'accertamento di protezione sussidiaria sotto il profilo di rischio di cui all'art. 14, lett. b), d.lgs.251/07 e da valutare alla luce della COI sul Paese e sulla condizione delle donne in Nigeria, accertamento pure omesso, in violazione di consolidata giurisprudenza di legittimità.

III) - *error in iudicando* in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell'articoli 3 e 8 CEDU, nonché degli artt. 5, co.6, e 19, co. 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/98 e 2, lett. h-bis, e 32, co. 3, d.lgs. 25/08: il Tribunale, nel decidere la domanda di protezione umanitaria (ora *speciale*), ha negato rilevanza alle circostanze allegate (mutilazioni genitali femminili e di esiti di ustioni) in violazione del disposto dell'art.2, lett.h-bis, d.lgs. cit. che definisce «persone vulnerabili» le *“persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali”*.

3.1.- Il ricorso va accolto.

3.2.- Si evidenzia che la ricorrente, in sede giudiziale (con note del 15/4/2021), aveva dedotto di essere stata vittima, oltre che di violenza domestica, anche di MGF (come documentato dalla certificazione medica rilasciata il 3/1/2019) e, per tale ragione, di temere, in caso di rimpatrio, di subire ulteriori violenze di genere considerato il contesto socioculturale del Paese di origine, come documentato dalle fonti internazionale indicate.

Per contro, il Tribunale ha negato le protezioni maggiori sulla base del difetto di credibilità del racconto già esposto dinanzi alla Commissione territoriale, evidenziandone stringatezza, genericità e riferibilità a vicende eminentemente private, non connesse a profili inerenti al sesso o alla religione.



Quanto alla richiesta di protezione internazionale formulata nel corso del giudizio sulla scorta della avvenuta sottoposizione alla MGF, il Tribunale la ha disattesa, in quanto ha contestato la valenza probatoria del certificato medico allegato, per incertezza nell'identificazione della paziente, e ha rimarcato che non era possibile qualificare la mutilazione subita in termini di atto persecutorio, in assenza di specifiche allegazioni (l'epoca alla quale risaliva, la circostanza se fosse stata o meno imposta contro la volontà della donna) e stante la mancata comparizione della parte per rendere l'interrogatorio libero.

Anche la domanda di protezione speciale è stata respinta dal Tribunale che non ha nemmeno ravvisato – sulla scorta di quanto versato in atti – una adeguata integrazione lavorativa e sociale della richiedente.

3.3.- Deve osservarsi che il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili costituisce elemento rilevante per la concessione della tutela umanitaria, nonché per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 29971/2021; Cass. n. 5144/2022).

Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 ed 8, ove è previsto espressamente che gli atti di persecuzione possono assumere la forma di violenze fisiche o psichiche (lett. a), o di atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (lett. f), al fine di realizzare un



trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, possono sussistere i presupposti anche per la concessione dello *status* di rifugiato. In questo senso si è espressa sia la giurisprudenza di merito sia quella di legittimità che ha già avuto modo di affermare che *«gli atti di mutilazione genitale femminile (che rappresentano violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e financo alla vita) costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato.»* (Cass. n. 8980/2022) rilevando, nello specifico, come il rischio prognostico in caso di rimpatrio dovesse essere valutato alla luce del fatto che tali atti di violenza rappresentano una forma di controllo assoluto sulla donna, non evitabile in ragione dell'impossibilità di ricevere protezione effettiva dalle autorità statuali, con conseguenze destinate ad incidere negativamente sul piano fisico e psicologico della ricorrente.

3.4.- Sul piano probatorio, è stato, quindi, evidenziato, vagliando l'omesso esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria in ordine al riconoscimento dello *status* di rifugiato, con argomento utilizzabile per ogni forma di protezione richiesta riferita alla pratica della MGF, che l'accertamento istruttorio correlato alla specificità delle allegazioni del ricorrente non riguarda solo l'indagine sull'obbligatorietà o meno della pratica di mutilazione nel Paese di origine (il caso ineriva all'infibulazione), atteso che la mera non obbligatorietà di detta pratica a livello legale o religioso non può ritenersi di per sé decisiva, ove la stessa sia ampiamente imposta da un costume sociale cogente in quel Paese. Il potere-dovere istruttorio demandato ai Giudici di merito dovrà, quindi, esercitarsi acquisendo informazioni accurate ed



aggiornate anche sul costume sociale cogente nel Paese di origine e fornite dagli organismi internazionali che si occupano del monitoraggio della pratica della MGF, al fine di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali (Cass. n. 29971/2021; Cass. n.30631/2021) per assicurare un efficace contrasto in nome della dignità e della salute delle donne (Cass. n. 29836/2019).

3.5.- Come già ricordato da questa Corte (Cass. n.30631/2021), la nota orientativa dell'UNHCR (2009) sulle domande di asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile considera le MGF come una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione in quanto violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari e, nei casi più estremi, al diritto alla vita (par. 7).

Inoltre, è specificato che le domande correlate alle MGF non riguardano soltanto richiedenti che affrontano un'imminente minaccia di essere sottoposte alla pratica, ma anche donne e ragazze che l'hanno già subita, atteso che in base alle circostanze individuali del caso e delle specifiche pratiche della sua comunità, la richiedente potrebbe temere di essere sottoposta ad un'altra forma di MGF e/o soffrire conseguenze di lungo periodo particolarmente gravi derivanti dalla pratica iniziale (par. 14). Anche se la mutilazione è considerata un'esperienza unica e trascorsa, le conseguenze della stessa non cessano con la pratica iniziale poiché la ragazza o la donna, più avanti nel corso della vita, potrebbe essere costretta a sottoporsi ad infibulazione, defibulazione e reinfibulazione, ad esempio subito dopo



il matrimonio o la nascita del figlio. Una ragazza o donna sottoposta inizialmente a una forma minore di MGF può successivamente essere sottoposta ad una forma più grave di pratica. Le vittime di MGF devono inoltre affrontare rischi maggiori durante il parto, tra i quali la possibilità di perdere il bambino durante o immediatamente dopo la nascita (par. 6).

3.6.- In materia di MGF, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 2013, definisce le MGF come grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e come principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi. All'art. 60, rubricato "richieste di asilo basate sul genere", onera le Parti contraenti ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basate sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria.

3.7.- Da ultimo, si segnala che la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14/06/2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminile, dà atto che le MGF sono indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari di altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne.

3.8.- Alla luce di quanto si è osservato, è possibile concludere che il Tribunale, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, a fronte dell'allegazione da parte della ricorrente



di aver subito mutilazioni (come documentato dal certificato medico) e di temere, in caso di rimpatrio, di subire ulteriori trattamenti inumani o degradanti atteso il clima socio-culturale caratterizzante la Nigeria, avrebbe dovuto valutare, per mezzo dell'acquisizione di fonti aggiornate e precise sulla zona di provenienza della ricorrente, la fondatezza e l'attualità del rischio come prospettato da quest'ultima, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali, tenuto conto che le MGF integrano un atto persecutorio del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7, ovvero un danno grave di cui dell'art. 14 D.Lgs. cit., lett. b): inoltre, stante la particolare gravità del fatto dedotto, il Tribunale, ove avesse ritenuto necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni della richiedente o nella documentazione sanitaria prodotta, avrebbe dovuto fissare l'audizione dell'interessata (Cass. n. 21584/2020) e non già limitarsi a rilevarne la mancata partecipazione all'udienza di comparizione – circostanza, peraltro smentita dal verbale di udienza del 4/2/2020 (fol.19 del ric.) – così come avrebbe dovuto compiere ogni altro incombenza istruttorio officioso ritenuto necessario.

3.9.- Per questa ragione il decreto va cassato ed il Tribunale in sede di rinvio dovrà procedere a quanto sopra indicato, con riferimento ai dedotti atti di MGF ed alle lesioni documentate con certificati sanitari, traendo le conseguenze da quanto accertato, in relazione a tutte le forme di protezione internazionale e speciale richieste.

4.- In conclusione il ricorso va accolto; il decreto impugnato va cassato e la controversia va rinviata al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi,



dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2023.

La Presidente

Maria Acierno

